



Dott. Francesco DONNINI
NOTAIO

Rep. n. 41249

Racc. n. 18315

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.
82, terzo e quinto comma, D. Lgs. 117/2017)

L'anno 2023 (Duemilaventitré), il giorno 22 (ventidue) del
mese di Maggio, alle ore 11,30

In Firenze via G. Carducci n 20.

Avanti a me Dottor Francesco Donnini, Notaio in Prato, i-
scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firen-
ze, Pistoia e Prato, è presente la signora:

- CARLETTI ANNA MARIA, casalinga, nata a Firenze il 7 Novem-
bre 1945 e residente a Firenze via Dello Sprone n. 11C - C.F.
CRL NMR 45S47 D612P, domiciliata per la carica ove in appres-
so, la quale interviene al presente atto quale Presidente
dell'Associazione "GRUPPO 13 CONTRO LA DROGA - ODV", con sede
in Firenze, via A. Cocchi n. 17, C.F. 94017390488, iscritta
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 203 del
giorno 11 Marzo 1994 al n. 41 al Registro Regionale delle Or-
ganizzazioni di Volontariato presso la Regione Toscana.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'as-
semblea straordinaria della predetta associazione convocata
in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:

1. adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore come
disciplinato dal D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117;

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza del-
l'assemblea la comparente secondo quanto stabilito dallo sta-
tuto sociale, la quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai
sensi di statuto;

- che sono presenti 32 (trentadue) soci su 46 (quarantasei)
aventi diritto di voto, signori:

- essa comparente;

- FIORITO CRISTINA, nata a Pistoia il 28 Maggio 1969;

- CALDELLI MANOLA, nata a Scandicci (FI) il 2 Novembre 1960;

- GILIBERTI FLAVIA, nata a Napoli il 12 Febbraio 1958;

- PITIGLIANI SANDRA, nata a Prato il 20 Marzo 1947;

- SAVELLI PATRIZIA, nata a Pistoia il 10 Settembre 1959;

- SARACINI MIRELLA, nata a Monte San Savino (AR) il giorno 11
Aprile 1956;

- SARACINI MORENO, nato a Monte San Savino (AR) il 3 Maggio
1957;

- PARASUCO FORTUNELLA GIUSEPPE, nato a Capizzi (ME) il 26
Maggio 1957;

- LISI DAVID, nato a Livorno il 25 Giugno 1957;

- TAFI GIANCARLO, nato a Castelfiorentino (FI) il 23 Aprile
1960;

- FORTI MARTINA, nata a Firenze il 21 Giugno 1952;

Firmato digitalmente da
FRANCESCO DONNINI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
FIRENZE:80005930484

Registrato a Prato
il 26/05/2023
Numero 6511
Serie 1T

- DORIA ARLENE, nata a New York (Stati Uniti d'America) il 14

Marzo 1965;

- NEGRIN ELISA, nata a Firenze il 15 Dicembre 1950;
 - BUCCELLA MARIA TERESA, nata a Firenze il 18 Gennaio 1967;
 - PIOMBANTI MASSIMO, nato a Impruneta (FI) il 18 Maggio 1955;
 - LAINERI ANNA MARIA, nata a Catania, il 24 Maggio 1961;
 - FLORIDIA ANTONIO, rappresentato da Elisa Negri giusta delega agli atti dell'Associazione;
 - GIULIANI SIMONE, rappresentato da Giancarlo Tafi giusta delega agli atti dell'Associazione;
 - FRATINI MICHELA, rappresentata da Giancarlo Tafi giusta delega agli atti dell'Associazione;
 - DE VITA SUSANNA, rappresentata da Marina Fedeli giusta delega agli atti dell'Associazione;
 - PIPAJ DASHMIR, rappresentato da Doria Arlene giusta delega agli atti dell'Associazione;
 - CENTINEO FRANCESCO, rappresentato da David Lisi giusta delega agli atti dell'Associazione;
 - FALLANI GIANNA, rappresentata da David Lisi giusta delega agli atti dell'Associazione;
 - LAVACCHI STEFANO, rappresentato da Marina Fedeli giusta delega agli atti dell'Associazione;
 - MAGNI BARTOLOMEO, rappresentato da Elisa Negrini giusta delega agli atti dell'Associazione;
 - NIERI TIZIANA, rappresentata da Buccella Maria Teresa giusta delega agli atti dell'Associazione;
 - TECCHI GIOVANNA, rappresentata da Mirella Saracini giusta delega agli atti dell'Associazione;
 - CAVARI DANIELE, rappresentato da Mirella Saracini giusta delega agli atti dell'Associazione;
 - PORCINAI ANTONELLA, rappresentata da Giuseppe Parasuco giusta delega agli atti dell'Associazione;
 - MUCAJ VALENTINA, rappresentata da Parasacu Giuseppe giusta delega agli atti dell'Associazione;
 - DI CESARE GELSOMINA, rappresentata da Maria Teresa Buccella giusta delega agli atti dell'Associazione;
 - che del Consiglio Direttivo sono presenti:
 - essa comparente, Presidente;
 - FIORITO CRISTINA, Consigliere;
 - CALDELLI MANOLA, Consigliere;
 - GILIBERTI FLAVIA, Consigliere;
 - PITIGLIANI SANDRA, Consigliere;
 - SAVELLI PATRIZIA, Consigliere;
 - che i Consiglieri signori DE VITA SUSANNA, MARCO MUGNAINI e PISANI MILENA sono assenti giustificati;
 - che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e del vigente statuto ed atta a deliberare sull'argomento di cui all'ordine del giorno avanti trascritto.
- Quindi il Presidente prendendo la parola sull' argomento di cui all'ordine del giorno espone agli intervenuti i motivi

per cui si rende opportuno approvare un nuovo testo di statuto sociale al precipuo fine di adeguarlo alle disposizioni del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, illustrando all'assemblea il contenuto delle principali modifiche proposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- **di approvare il nuovo testo dello statuto sociale proposto dal Presidente, composto di ventinove articoli**, che si allega al presente atto sotto la **LETTERA "A"**, previa vidimazione a norma di legge e lettura datane da me Notaio alla comparente in assemblea;

- di conferire al Presidente pieni poteri per inserire nello statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che, anche in modo non formale, venissero richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ai fini dell'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si precisa che la sede sociale è in Firenze via Antonio Cocchi n. 17.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 12,45

La comparente dichiara di prestare espresso consenso al trattamento dei dati sensibili, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) nei limiti necessari all'espletamento dell'incarico.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

Io Notaio ho letto questo atto, unitamente all'allegato, alla comparente, che interpellata lo approva.

Scritto in massima parte a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mio pugno su 2 (due) pagine oltre la presente di 1 (un) foglio viene firmato in calce e sull'allegato, dalla comparente e da me Notaro a norma di Legge, alle ore 12,45.

Firmato Carletti Anna Maria

Firmato Notaio Francesco Donnini

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"GRUPPO 13 CONTRO LA DROGA - ODV"

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "GRUPPO 13 CONTRO LA DROGA - ODV", di seguito più brevemente indicata come "l'Associazione".

1.2 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 2 - SEDE E SEZIONI

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Firenze.

2.2 Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in sezioni.

2.3 Il consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito territoriale dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

3.2 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica, senza fini di lucro, e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività prevalentemente sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.4 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

3.5 Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in parti-

colare si propone:

a) di promuovere attività di carattere culturale al fine di informare e contribuire a formare una coscienza comune a difesa della vita e della dignità dell'uomo, attraverso attività di approfondimento e di elaborazione di strategie di recupero e di prevenzione come risposta e reazione al disagio esistenziale di coloro che fanno uso di sostanze stupefacenti, nonché di promuovere l'impegno civile e sociale dei cittadini, senza distinzione di provenienza religiosa o partitica.

b) partecipare e condividere l'attività di altre Associazioni aventi scopi culturali ed umanitari nei settori della prevenzione e del recupero dalla tossicodipendenza e da situazioni di emarginazione più generali accomunate dal denominatore ideale di ripudio verso ogni forma di legalizzazione delle droghe e di normalizzazione del problema della tossicodipendenza.

c) di realizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e Aziende Sanitarie Locali, servizi di preaccoglienza in favore di persone con problemi di tossicodipendenza con l'obiettivo di accrescere la loro spinta motivazionale verso il cambiamento e la definitiva scelta di intraprendere un percorso di riabilitazione presso una delle comunità residenziali di recupero autorizzate.

d) di progettare e realizzare programmi educativi finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile, attraverso iniziative rivolte a giovani ed adolescenti;

e) di realizzare interventi volti al reinserimento lavorativo e sociale dei giovani che hanno completato con successo il proprio programma di recupero dalla tossicodipendenza presso una Comunità di recupero;

f) di realizzare servizi di aiuto alle famiglie dei giovani con problemi di tossicodipendenza al fine di determinare un positivo e concreto sostegno morale ed umano promuovendo anche la formazione di gruppi di auto-aiuto;

g) di progettare e realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica volta alla prevenzione del disagio giovanile ed alla lotta al consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope;

h) di organizzare corsi di orientamento e formazione professionale e culturale secondo la legge quadro 21.12.1978 n° 845 e successive modificazioni ed integrazioni nazionali e regionali.

i) l'Associazione potrà avviare attività di accoglienza temporanea di persone con problemi di tossicodipendenza finalizzate al successivo ingresso in Comunità di recupero residenziali.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di

apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione comunque persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E DIVERSE

4.1 Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 Giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 Giugno 2001, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Le attività si realizzano, a titolo indicativo e non esaustivo, mediante le seguenti azioni:

1) sostegno alle persone in situazioni di bisogno e di difficoltà;

2) interventi di sostegno e promozione a favore dell'adolescenza e delle responsabilità familiari, interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali, interventi di sostegno ed aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone assistite dall'associazione, ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza

sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza

secondo la legislazione vigente;

3) interventi a tutela del diritto all'autodeterminazione del singolo essere umano;

4) organizzazione di momenti ricreativi finalizzati alla promozione e diffusione della storia e della cultura del volontariato;

5) organizzazione e gestione di interventi di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale.

4.2 L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonchè strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

4.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO II

ASSOCIATI E VOLONTARI

articolo 5 - Associati e volontari

5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, filosofiche, sessuali, condizioni personali e sociali,

5.2 L'Associazione si compone di due categorie di associati, essi si dividono in:

2.a) ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;

2b) benemeriti: sono persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.

Entrambe le categorie godono dei diritti di elettorato attivo e passivo. Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione a società, le stesse attività svolte dall'Associazione.

5.3 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

5.4 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

5.5 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita e l'annotazione nell'apposito libro degli associati è deliberata dal

Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, con obbligo di motivazione nella sola ipotesi di rigetto, sulla domanda del candidato entro 90 (novanta) giorni dalla sua presentazione.

5.6 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

5.7 La quota di associazione è annuale, mensile e plurimensile e non è frazionabile né ripetibile.

5.8 L'ammissione ad associato e la partecipazione alla vita associativa è concessa, anche a coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età previo assenso scritto dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, ai sensi di legge.

5.9 Il volontario è una persona iscritta all'Associazione che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5.10 L'attività del volontario non è retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Non sono ammessi rimborsi spese di tipo forfetario.

5.11 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

6.1 I diritti degli Associati sono:

1.a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico;

1.b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;

1.c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi;

1.d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;

1.e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;

a) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, ed a condizione

che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

6.2 I doveri degli Associati sono:

2.a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ed i deliberati degli organi associativi;

2.b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e per il raggiungimento delle finalità associative;

2.c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;

2.d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;

2.e) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione.

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;

b) esclusione, quando l'associato contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, negli eventuali regolamenti interni, del Codice etico e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, ovvero tiene una condotta gravemente offensiva nei confronti dell'Associazione o dei suoi aderenti, ossia mette in atto comportamenti integranti ipotesi che implicino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo, con condanna definitiva, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di esclusione;

c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale entro la fine del primo quadrimestre dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva;

d) per decesso.

7.2 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8 - ORGANI ASSOCIATIVI

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- 1.A) l'Assemblea degli associati;
- 1.B) il Consiglio Direttivo;
- 1.C) il Presidente;
- 1.D) l'Organo di Controllo.

8.2 Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione dietro deliberazione del Consiglio Direttivo.

8.3 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonchè quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

8.4 Il codice etico può subordinare l'assunzione della carica di membro degli organi di cui all'articolo 8.1 lettere B), E), F), al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA ASSOCIATIVA: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio, corredati delle relazioni sulla gestione; può inoltre essere convocata con le stesse modalità per fini consultivi e per verifiche sull'attuazione dei programmi.

9.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

9.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte: (a) di modifica dello statuto; (b) di variazione delle sede legale; (c) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate

mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, PEC, ovvero mediante affissione di manifesti nella sede sociale e/o nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato dall'associato o mediante qualsiasi mezzo idoneo che ne garantisca la avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.7 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dall'Organo di Controllo; da ciascun membro del Consiglio Direttivo; dal Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA ASSOCIATIVA: VALIDITÀ E SVOLGIMENTO

10.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

10.2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

10.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti. Per deliberazioni sullo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10.4 Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il numero legale trascorsa almeno un'ora dall'orario stabilito, la seduta, sia ordinaria che straordinaria, viene sciolta e si passa automaticamente in seconda convocazione.

10.5 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati ad eleggere il Presidente dell'Assemblea stessa nonché due scrutatori, per il proseguimento dei lavori.

10.6 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.

10.7 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

10.8 Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purchè non siano membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA ASSOCIATIVA: COMPITI

L'Assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e Codice Etico dell'associazione;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E COMPITI

12.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di associati consiglieri, mai inferiore a 5 (cinque) e mai superiore a 19 (diciannove).

12.2 Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati.

12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

12.4 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di età, il Presidente, e su sua proposta uno o due Vicepresidenti. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

12.5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche fra gli associati non consiglieri.

12.6 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed

a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

6.a) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;

6.b) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;

6.c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

6.d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci nonché la relazione di missione, nella quale documentare anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività ed i rendiconti delle raccolte fondi e ogni altra relazione prevista dalle leggi e dal presente statuto, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, ove nominato, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;

6.e) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;

6.f) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;

6.g) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;

6.h) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;

6.i) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;

6.l) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;

6.m) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;

6.n) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;

6.o) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;

6.p) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale degli organismi delle Pubbliche Assistenze

A.N.P.AS.;

6.q) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto; 6.r) deliberare su ogni altro argomento ad esso demandato per legge o per statuto.

12.7 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonchè per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti.

12.8 Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.).

12.9 L'Organo di Controllo, ove nominato, è invitato permanentemente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.10 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

12.11 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno.

13.2 L'avviso di convocazione, da comunicarsi con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso o, in caso di eccezionale urgenza, in 24 (ventiquattro) ore, deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonchè l'elenco delle materie da trattare.

13.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente con più anzianità di iscrizione come socio.

13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

13.5 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonchè l'Organo di Controllo, ove nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate

con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il

Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese.

13.7 Può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

13.8 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

ARTICOLO 14 - PRESIDENTE

14.1 Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

14.5 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

14.6 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

ARTICOLO 15 - VICE PRESIDENTE

15.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

ARTICOLO 16 - UFFICIO DI PRESIDENZA

16.1 Il Consiglio direttivo può costituire fra i suoi componenti un organo esecutivo, Ufficio di presidenza, costituito da un numero dispari di consiglieri, mai inferiore a 3 (tre) e mai superiore a 7 (sette), ivi compresi il Presidente e il Vice presidente dell'Associazione.

16.2 In ogni caso il numero dei componenti dell'Ufficio di presidenza dovrà essere inferiore alla metà del numero dei

membri del Consiglio direttivo.

16.3 Le modalità di funzionamento dell'Ufficio di presidenza sono stabilite dal Consiglio direttivo con apposita deliberazione.

ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO

17.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal D.Lgs. 117/2017.

17.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Cod. Civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

17.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

17.4 I Componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.5 Qualora l'Organo di Controllo non eserciti il controllo contabile e se ricorrono i requisiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 18 - DECADENZA DALLA CARICA E SOSTITUZIONE

18.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

1.a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

1.b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;

1.c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;

1.d) l'assenza ingiustificata per due volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

18.2 Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato all'Assemblea in occasione della sua prima riunione utile, e sempre all'Assemblea qualora il conflitto interessi un membro del Collegio dei Probiviri.

18.3 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

18.4 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

18.5 Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti.

18.6 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di età.

18.7 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

TITOLO IV

ELEZIONI

19.1 L'Assemblea si riunisce ogni 4 (quattro) anni, in seduta straordinaria, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per procedere all'elezione di tutti gli organi associativi.

19.2 È facoltà dell'Assemblea avvalersi del concorso della Commissione Elettorale composta da soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi.

19.3 Sono compiti della Commissione Elettorale:

3.a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, escluso l'Organo di Controllo, presentate almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'elezione;

3.b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla Associazione, oppure, ad esempio, che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;

3.c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente

statuto;

3.d) predisporre la lista dei candidati per ciascun organo da eleggere, compresi quelli delle sezioni;

3.e) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato dall'associato o mediante qualsiasi mezzo idoneo che ne garantisca la avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione;

3.f) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

19.4 Nell'ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito della Commissione Elettorale convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare in merito.

19.5 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.

19.6 A parità di voti, è dichiarato eletto l'Associato con più anzianità di iscrizione.

19.7 In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.

19.8 La Commissione Elettorale convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre 15 giorni dopo la nomina.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

ARTICOLO 20 - RISORSE

20.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta di fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- h) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

ARTICOLO 21 - PATRIMONIO

21.1 Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

21.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

21.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione,

il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

22.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO VI

ADEMPIMENTI CONTABILI

ARTICOLO 23 - ESERCIZIO FINANZIARIO E SCRITTURE CONTABILI

23.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

23.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

23.3 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

23.4 Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 24 - LIBRI SOCIALI

24.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- 1.a) il registro dei volontari;
- 1.b) il libro degli associati;
- 1.c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 1.d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

24.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

24.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo che dovrà adempiere alla richiesta entro 15 (quindici) giorni.

ARTICOLO 25 - REGOLAMENTI

25.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

25.2 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

ARTICOLO 26 - CODICE ETICO

Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

ARTICOLO 27 - LAVORATORI DIPENDENTI O AUTONOMI

27.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte e comunque nei limiti previsti dall'art.33 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 28 - SCIoglimento

28.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

28.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

28.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

29.1 Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto dovranno essere presentati all'assemblea, a cura del Consiglio Direttivo, che delibera al riguardo, i regolamenti e il Codice Etico previsti ed aggiornati quelli in vigore, allo scopo di consentire la concreta e completa attuazione delle norme introdotte.

Firmato Carletti Anna Maria

Firmato Notaio Francesco Donnini

